

**ALDO MIGNONE**

**NOTAIO**

Piazza del Palazzo Dipinto n. -  
55100 LUCCA - T. 0583-55829 - Fax 41956  
c.f. MGN LDA 49/05 E801Q  
Partita IVA 01582030508

Repertorio n. 15737

Fascicolo n. 4868

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici il giorno diciotto del mese di Luglio

- 18.7.2011 -

alle ore diciassette e quindici minuti.

In Lucca, via Urbiciani n. 362, nella sede di Farmacie Comuni-  
nali SpA;

avanti a me Aldo Mignone, notaio in Lucca, iscritto al Colle-  
gio Notarile di Lucca, è presente:

- Placido Vincenzo Michele, nato a Lucera (FG) il 1 Aprile  
1942, domiciliato per la carica nella sede della società, che  
interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di  
Amministrazione della società "FARMACIE COMUNALI S.P.A." con  
sede in Lucca via Urbiciani n. 362, capitale euro  
8.895.024,72 interamente versato, codice fiscale, partita iva  
e iscrizione nel registro imprese di Lucca numero 01751080464  
- REA LU-168180;

della cui identità personale io notaio sono certo, il quale,  
nella detta qualità, mi dichiara che è qui riunita in prima  
convocazione l'assemblea straordinaria degli azionisti della  
suddetta società per discutere e deliberare sugli argomenti  
di cui in appresso e mi richiede di redigerne verbale.

Aderendo a ciò io notaio dò atto di quanto segue:

Presiede il richiedente Presidente del Consiglio di Ammini-  
strazione, il quale constatato che:

- è presente, in proprio o per delega in atti, previo deposi-  
to delle azioni nei termini di statuto, l'intero capitale so-  
ciale negli azionisti:

Lucca Holding S.p.A. con sede in Lucca (azioni n. 431.200) in  
persona del rag. Giuliana Nieri, delegata;

Comune di Bagni di Lucca (azioni n. 51.476) in persona di  
dott.ssa Graziana Tintori, assessore delegato dal Sindaco di  
Bagni di Lucca;

Alliance Healthcare Italia S.p.A. (azioni n. 1.241.166) in  
persona dell'amministratore delegato legale rappresentante  
Lorenzo Peccianti;

- è presente la maggioranza dei sette componenti il Consiglio  
di Amministrazione, precisamente il Presidente Vincenzo Mi-  
chele Placido ed i consiglieri Antonino Rivara, Luciano Sodi-  
ni, Franco Paiuzza;

- è presente la maggioranza dei tre membri del Collegio Sin-  
dacale, precisamente i sindaci effettivi Giovanni Bulckaen e  
Ermanno Lucchesi;

dichiara la presente assemblea validamente costituita ai sen-  
si dell'art. 13, comma 2, dello statuto sociale, per delibe-  
rare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Proposta riduzione del Capitale Sociale da euro  
8.895.024,72 a euro 5.688.678,60 tramite riduzione del valore


Registrato a

LUCCA

il 18.8.2011

al n. 6816

A. M.



Iscritto nel

Registro Imprese

di LUCCA

il 26.8.2011

n. 5

Rea n. 5

nominale delle n. 1.723.842 Azioni da 5,16 euro a 3,30 euro, con restituzione ai Soci per complessivi euro 3.206.346,12 in contanti.

2) Modifiche statutarie art. 13 e art. 18.

Aperta la seduta sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente rileva che l'attuale capitale sociale di euro 8.895.024,72 è da ritenere eccessivo rispetto ai normali bisogni della società, per cui si è considerata l'opportunità di procedere alla riduzione effettiva del capitale stesso ad euro 5.688.678,60.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione attesta che il capitale sociale è interamente versato e i membri del Collegio Sindacale esprimono parere favorevole alla proposta riduzione del capitale sociale.

Udita l'esposizione del Presidente, l'assemblea, dopo breve esauriente discussione alla unanimità con votazione unanime espressa per alzata di mano secondo l'accertamento fattone dal Presidente

delibera

subordinatamente al decorso senza opposizione del termine di cui all'art. 2445 c.c.:

1° di ridurre il capitale sociale da euro 8.895.024,72 (otto milioniottocentonovantacinquemilaventiquattro virgola settantadue) ad euro 5.688.678,60 (cinquemilioneiseicentoottantottomilaseicentosestantotto virgola sessanta) mediante rimborso ai soci della somma di euro 1,86 (uno virgola ottantasei) a ciascuna delle 1.732.842 (un milionesettecentotrentaduemilaottocentoquarantadue) azioni, che costituiscono il capitale sociale;

2° correlativamente di ridurre da euro 5,16 (cinque virgola sedici) ad euro 3,30 (tre virgola trenta) il valore nominale di ciascuna azione;

3° di modificare l'art. 6) dello statuto sociale nel seguente tenore:

Art. 6) Il capitale sociale è stabilito in euro 5.688.678,60 (cinquemilioneiseicentoottantottomilaseicentosestantotto virgola sessanta) diviso in n.ro 1.723.842 azioni da euro 3,30 cadauna;

4° di delegare al Consiglio di Amministrazione l'esecuzione di quanto sopra deliberato, mediante stampigliatura delle azioni in circolazione, allo scopo di far constare l'avvenuto parziale rimborso del capitale agli azionisti e la conseguente riduzione del valore nominale delle azioni medesime.

Si prosegue con la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno ed il Presidente propone la modifica:

a) dell'art. 13 dello statuto sociale in merito alla convocazione dell'assemblea con l'eliminazione, ammessa dall'art. 2366, comma 3, del codice civile, sussistendone le condizioni, della convocazione mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

b) dell'art. 18 dello statuto sociale in merito alla convocazione del Consiglio di Amministrazione, con la riduzione a cinque giorni del termine ordinario di convocazione, mediante qualunque mezzo idoneo ad assicurarne l'avvenuta ricezione, nonché con la previsione della costituzione del Consiglio in forma totalitaria senza formale convocazione.

Sull'esposizione del Presidente l'assemblea con votazione unanime espressa per alzata di mano secondo l'accertamento fattone dal Presidente delibera di accogliere la proposta del presidente e, conseguentemente, di modificare gli articoli 13 e 18 dello statuto sociale come segue:

Art. 13) L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione.

L'avviso deve essere comunicato alternativamente mediante raccomandata A.R., raccomandata a mano (in tal caso è necessario che il ritiro avvenga direttamente da parte del destinatario, restando escluso qualsiasi tipo di delega), telefax, telegramma, posta elettronica a tutti i singoli soci, ai membri dell'organo amministrativo, ai sindaci, al revisore contabile se nominato, e agli altri soggetti eventualmente legittimati all'intervento in assemblea, all'indirizzo risultante dal libro soci. L'avviso deve essere ricevuto dai destinatari almeno otto giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la maggioranza dei membri del Collegio Sindacale. In tale ipotesi deve essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.


Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, ma comunque entro 30 giorni dalla data di prima convocazione.

Qualora il giorno per la seconda convocazione non sia indicata nell'avviso l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima con le medesime formalità.

Art. 18)

Il Presidente o, in mancanza, il Vice Presidente riunisce il Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o in altra sede, purché in Italia, indicando il luogo, l'ora della convocazione e l'ordine del giorno, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva domanda scritta da almeno due consiglieri o da un sindaco.

La convocazione deve essere inviata almeno cinque giorni pri-



ma della riunione mediante qualunque mezzo idoneo ad assicurare l'avvenuta ricezione quali, a titolo non esaustivo: lettera raccomandata, lettera raccomandata a mano, telegramma, telefax, posta elettronica.

In caso di urgenza la convocazione dovrà essere effettuata almeno due giorni prima, anche via telefax o posta elettronica. Della convocazione viene, negli stessi termini, dato avviso ai sindaci.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione di cui ai precedenti commi, in presenza di tutti i Consiglieri di amministrazione in carica e dei membri effettivi del Collegio Sindacale.

L'Assemblea alla unanimità delibera di adottare il nuovo statuto sociale come sopra modificato, il quale viene allegato al presente atto sotto "A" quale parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per dispensa avutane dal componente e dall'assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciassette e quarantacinque minuti.

Spese dell'atto a carico della società.

Il presente atto è stato da me notaio letto in assemblea al componente, il quale lo approva e conferma.


Consta di due fogli scritti da persona di mia fiducia e da me su otto pagine fin qui e sottoscritto alle ore diciassette e quarantacinque minuti.

All'originale firmato: Vincenzo Michele Placido - Aldo Mignone (L.S.)

**Copia conforme all'originale**

**in più fogli muniti delle prescritte firme.**

**Lucca 26 Agosto 2011**

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style, is positioned over a circular notary seal. The seal is embossed and contains text, including the name 'VINCENZO MICHELE PLACIDO' and the word 'NOTAIO'. The signature is written over the seal and extends to the left and right.

STATUTO  
TITOLO I

Costituzione - Sede - Durata - Oggetto della società

Art. 1)

E' costituita ai sensi dell'art. 22 legge 8.6.1990 N.142, successive modificazioni, integrazioni ed ai sensi delle altre norme vigenti in materia, una società per azione denominata "FARMACIE COMUNALI S.P.A."

Art. 2)

La società ha sede legale ed amministrativa in Lucca.

La società potrà istituire sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, depositi, uffici, magazzini e rappresentanze anche altrove.

Art. 3)

Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 4 )


La società ha durata di trenta anni, dal deposito della delibera di trasformazione e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea.


Art. 5)

La società ha per oggetto:

- la gestione di farmacie, comprendente la vendita di specialità farmaceutiche per uso umano e veterinarie, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici ed altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie;
- la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi;
- l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza;
- la gestione della distribuzione all'ingrosso, anche al di fuori del territorio comunale, di specialità farmaceutiche per uso umano e veterinarie, di prodotti parafarmaceutici e di articoli vari normalmente collegati con il servizio farmaceutico, nonché la prestazione di servizi utili complementari e di supporto all'attività commerciale;
- la distribuzione intermedia e l'erogazione di servizi, anche al di fuori del territorio comunale, a farmacie pubbliche e private, nonché alle Unità Sanitarie Locali, alle Aziende Sanitarie Locali, ed a case di Cura, e ad ogni altro tipo di struttura sociosanitaria pubblica o privata;
- l'informazione, l'educazione sanitaria, la formazione e l'aggiornamento professionale e la ricerca anche mediante forme dirette di gestione;
- la partecipazione ad iniziative in ambito sanitario e so-

*Acc. A*  
*ref. 15737*  
*pr. 4868*





*Manuela Ruelo*

*Manuela Ruelo S.p.A.*

ziale;

- la gestione in forma diretta di servizi di natura sociale e/o sanitaria, con particolare riguardo agli anziani, giovani o disabili, case di riposo, assistenza domiciliare;
- la preparazione, la dispensazione e la distribuzione delle specialità farmaceutiche per uso umano e veterinarie, dei preparati galenici officinali e magistrali, omeopatici di erboristeria, di ogni altro prodotto proprio della medicina naturale e dei prodotti di cui alla tabella dell'all. 9 del D.M. 375 del 4 agosto 1988 e successive modificazioni;
- la vendita al pubblico di prodotti parafarmaceutici e dietetici, cosmetici e per l'igiene personale, nonché di integratori alimentari e di alimenti speciali;
- la fornitura di materiale di medicazione, di presidi medico-chirurgici, di reattivi e diagnostici, di apparati protettivi e apparecchi elettromedicali;
- l'esercizio di altri servizi pubblici locali affini, di cui all'art. 22 della legge n. 142/1990;
- la gestione di stabilimenti termali e di talassoterapia, di case di cura, di centri di ortodonzia e igiene orale, di agenzie per l'assistenza domiciliare di case di riposo, di centri di accoglienza.

La società potrà inoltre:

- compiere tutte le operazioni e svolgere tutte le attività economiche, commerciali, industriali, finanziarie e creditizie, nei limiti e con le modalità delle leggi in vigore, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed enti aventi oggetto analogo, affine o complementari al proprio, senza fini di collocamento presso terzi;
- prendere o concedere in affitto aziende o rami di azienda del settore;
- rilasciare avalli, fidejussioni, ipoteche, ed altre garanzie reali e personali a titolo oneroso o gratuito, anche a favore di terzi;
- costituire con altre società ed enti raggruppamenti temporanei di impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti, licitazioni private effettuati da enti pubblici per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività.

#### TITOLO II

Capitale sociale - azioni - obbligazioni - finanziamenti

Art. 6)

Il capitale sociale è stabilito in euro 5.688.678,60 (cinque milioniseicentoottantottomilaseicentosettantotto virgola sessanta) diviso in n.ro 1.723.842 azioni da euro 3,30 cadauna.

Art. 7)

Il capitale sociale può essere aumentato con le modalità ed i termini previsti dalla legge e le azioni di nuova emissione

saranno riservate in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni rispettivamente possedute, fermo restando le eccezioni di cui all'art. 2441 del c.c..

Art. 8) L'Organo Amministrativo provvede alla chiamata dei versamenti sulle azioni mediante annunci pubblicati sulla "Gazzetta Ufficiale" con preavviso non minore di 60 (sessanta) giorni od in alternativa mediante invio di raccomandata A/R con lo stesso preavviso.

A carico degli azionisti in ritardo nei versamenti richiesti decorre l'interesse di tre punti superiore al prime rate ABI in ragione d'anno dalla data in cui i versamenti avrebbero dovuto eseguirsi.

La società, inoltre, potrà esercitare i diritti contro gli azionisti morosi, a norma di legge.

Art. 9)

Le azioni sono nominative, indivisibili e danno diritto ad un voto ciascuna.

Il possesso delle azioni costituisce, per sé solo, adesione all'atto costitutivo ed allo Statuto della società.


E' riservato al Comune di Lucca il diritto di prelazione per l'acquisto di azioni che altro socio intendesse alienare. Per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci aventi personalità giuridica di diritto pubblico, si applica quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 4 del D.P.R. 16.9.1996 n. 533. Qualora un socio intenda vendere o trasferire a qualsiasi altro titolo in tutto od in parte la proprietà, l'usufrutto, od ogni altro diritto sulle proprie azioni a terzi, deve pertanto farne offerta al Comune di Lucca, mediante lettera raccomandata A/R da inviare allo stesso. Nella comunicazione devono essere indicati le condizioni ed il prezzo offerto o richiesto, l'ammontare delle azioni che si intendono vendere e le altre informazioni ad esse attinenti.

L'offerta deve essere accettata dal Comune di Lucca mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata al cedente e per conoscenza al Presidente del Consiglio di Amministrazione, da inviare entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento della raccomandata di comunicazione e potrà essere esercitato anche su parte delle azioni offerte in prelazione.

Nel caso in cui il Comune di Lucca intenda acquistare e non concordi sul prezzo di cessione indicato nell'offerta, si applica la clausola compromissoria di cui all'art. 29 del presente statuto. Il collegio determinerà il valore delle azioni in modo irrituale e inappellabile comunicando tale determinazione entro 60 giorni dall'affidamento dell'incarico.

Le spese per la determinazione del prezzo faranno carico per il 50% (cinquanta per cento) ciascuno al socio che intende vendere ed al Comune di Lucca.

Le disposizioni di cui ai precedenti capoversi si applicano



anche alla cessione dei diritti di opzione nel caso di aumento di capitale.

Nel caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del Comune di Lucca, il socio potrà cedere a terzi le azioni offerte nel rispetto dei seguenti vincoli:

- cessione a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta;
- perfezionamento della cessione entro 180 (centottanta) giorni dal mancato esercizio della prelazione.

Art. 10)

La società potrà emettere obbligazioni a norma di legge.

Art. 11)

I soci, in conformità alle norme di legge in vigore potranno effettuare versamenti alla società che, salvo diverse pattuizioni, saranno considerati in conto mutuo ed infruttiferi di interessi. Potranno altresì effettuare versamenti di somme in conto capitale o a fondo perduto.

### TITOLO III

#### ORGANI SOCIALI

Art. 12)

L'assemblea è ordinaria e straordinaria e può essere convocata sia presso la sede sociale che altrove, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o al massimo entro 180 giorni dalla stessa data quando la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.

L'assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

Art. 13) L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione.

L'avviso deve essere comunicato alternativamente mediante raccomandata A.R., raccomandata a mano (in tal caso è necessario che il ritiro avvenga direttamente da parte del destinatario, restando escluso qualsiasi tipo di delega), telefax, telegramma, posta elettronica a tutti i singoli soci, ai membri dell'organo amministrativo, ai sindaci, al revisore contabile se nominato, e agli altri soggetti eventualmente legittimati all'intervento in assemblea, all'indirizzo risultante dal libro soci. L'avviso deve essere ricevuto dai destinatari almeno otto giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la maggioranza



dei membri del Collegio Sindacale. In tale ipotesi deve essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, ma comunque entro 30 giorni dalla data di prima convocazione.

Qualora il giorno per la seconda convocazione non sia indicata nell'avviso l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima con le medesime formalità.

Art. 14)

Possono intervenire all'assemblea degli azionisti gli iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato dall'assemblea e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea con delega scritta, conferita nel rispetto dei limiti previsti dal Codice Civile.

Art. 15)

L'assemblea dei soci in sede ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con le maggioranze previste dalla legge, salvo quanto precisato ulteriormente infra per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza -in proprio o per delega- di tanti soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale ed in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti e decide a maggioranza del capitale presente.

L'assemblea straordinaria in prima ed in seconda convocazione delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che in proprio o per delega rappresentino più della metà del capitale sociale.


Per la modifica degli articoli 5,7,9,15,17,21 dello Statuto sociale della Società l'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole dell'80% del capitale sociale.

Le deliberazioni adottate dall'assemblea sono vincolanti per i soci assenti e dissenzienti.

Delle deliberazioni assembleari deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o dal Segretario oppure redatto da un Notaio, ove occorra.

Art. 16)


L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal vicepresidente o in ultima ipotesi da persona designata dall'assemblea. Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea.



*Francesco Merello*

*Francesco Scato*

*[Signature]*



Il Presidente dell'assemblea verifica la regolare costituzione dell'assemblea nonché la sua idoneità a deliberare e ne dirige la discussione e le operazioni di voto.

Le deliberazioni possono essere prese per alzata di mano, a meno che diverso sistema di votazione venga richiesto da tanti azionisti che rappresentino non meno di un quinto delle azioni presenti in assemblea.

Art. 16 bis)

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio
- b) nomina e revoca gli amministratori fatto salvo comunque quanto previsto dal successivo art.17 ed elegge il Presidente del Consiglio d'Amministrazione;
- c) nomina i membri del Collegio sindacale;
- d) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Art. 17)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri, anche non soci.

Entro tali limiti l'assemblea stabilirà il numero degli amministratori.

Al Comune di Lucca è riservato il diritto di nominare almeno due consiglieri ai sensi dell'art. 2449 e dell'art. 2450 del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato per la prima volta durante la fase costitutiva e successivamente dall'assemblea. Compete al Sindaco di Lucca, ai sensi dell'art. 2449 e dell'art. 2450 del Codice civile, la nomina e la revoca dei rappresentanti del Comune nel Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle forme e dei modi previsti dall'ordinamento vigente, con particolare riferimento ai poteri allo stesso attribuiti dall'art. 36 della Legge 8.6.1990 n. 142.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

Quando per dimissioni o per altre cause, venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intende decaduto e deve procedersi alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, secondo le procedure di cui al presente articolo.

Le inadempienze del gestore per aver agito in contrasto con l'oggetto sociale e comunque con le clausole del o dei con-

tratti di servizio stipulati tra il Comune e la società, accertate secondo le procedure ivi previste, comportano la decadenza del Consiglio d'Amministrazione. Su richiesta del Sindaco, il Presidente procede alla convocazione della assemblea per la nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione.

Nel caso che venga disposta la revoca di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, i sostituti rimangono in carica per il periodo residuo del triennio, fatto comunque salvo l'esercizio da parte del Sindaco del potere di cui al precedente comma 4.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, scelto tra i consiglieri nominati dal Sindaco di Lucca - nominato per la prima volta nella fase costitutiva - viene eletto dall'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 16 bis).

Il Consiglio elegge un Segretario, che potrà essere scelto anche tra persone estranee al Consiglio medesimo.

Art. 18)

Il Presidente o, in mancanza, il Vice Presidente riunisce il Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o in altra sede, purché in Italia, indicando il luogo, l'ora della convocazione e l'ordine del giorno, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva domanda scritta da almeno due consiglieri o da un sindaco.

La convocazione deve essere inviata almeno cinque giorni prima della riunione mediante qualunque mezzo idoneo ad assicurarne l'avvenuta ricezione quali, a titolo non esaustivo: lettera raccomandata, lettera raccomandata a mano, telegramma, telefax, posta elettronica.

In caso di urgenza la convocazione dovrà essere effettuata almeno due giorni prima, anche via telefax o posta elettronica. Della convocazione viene, negli stessi termini, dato avviso ai sindaci.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione di cui ai precedenti commi, in presenza di tutti i Consiglieri di amministrazione in carica e dei membri effettivi del Collegio Sindacale.


Art. 19)

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito se è presente la maggioranza dei consiglieri in carica.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello di chi presiede.

Art. 20)

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione dovrà essere



redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, da annotarsi nel relativo libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e in particolare ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge o lo statuto riservano all'assemblea degli azionisti.

Il Consiglio d'Amministrazione, ad eccezione degli atti di straordinaria amministrazione e nei limiti dell'art. 2381 del Codice civile, può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, compreso il Presidente, determinando i limiti della delega.

Sono in ogni caso considerati atti di straordinaria amministrazione, per i quali è comunque necessario il consenso dei membri del Consiglio nominati dal Comune di Lucca:

- a) L'iscrizione di ipoteche volontarie a garanzia di finanziamenti passivi ricevuti;
- b) il rilascio di garanzie fideiussorie a favore di terzi;
- c) la vendita o l'affitto dell'azienda o di rami di essa;
- d) la vendita di singole farmacie;
- e) l'acquisizione o la cessione di partecipazione in società ed enti;
- f) la stipula delle convenzioni con i comuni per l'affidamento del servizio;
- g) l'assunzione di dirigenti.

Il Consiglio d'Amministrazione può nominare il direttore generale, procuratori speciali e mandatari determinando i limiti della delega.

Art. 22)

La legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente e all'Amministratore delegato se nominato. In caso di nomina di più amministratori delegati la legale rappresentanza spetterà a ciascuno di essi in forma anche disgiunta.

Il Consiglio potrà inoltre delegare i poteri di firma per la società a procuratori all'uopo nominati per determinati atti o categorie di atti e nei limiti dei poteri ad essi conferiti.

Art. 23)

- Il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione è stabilito dall'assemblea dei soci, così come la remunerazione dei consiglieri investiti di particolari funzioni e responsabilità. Ai consiglieri spetta altresì il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

L'assemblea potrà riconoscere ai consiglieri il diritto di percepire, ad avvenuta cessazione della carica, per scadenza, revoca del mandato o dimissioni, una indennità di fine rap-

porto e potrà anche concedere anticipazioni su tale indennità in costanza di rapporto.

Art. 24)

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Nel caso in cui la Società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il Collegio Sindacale esercita altresì il controllo contabile.

Il Collegio Sindacale è nominato per la prima volta nella fase costitutiva e nella stessa sede ne viene indicato il Presidente. Successivamente il Collegio è nominato dall'assemblea dei soci.

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti ed è nominato dalla Assemblea.

I membri del Collegio Sindacale debbono essere iscritti al Registro dei Revisori contabili.

Due dei membri effettivi e uno dei supplenti sono nominati su designazione del Sindaco.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L'Assemblea nomina anche il Presidente del Collegio Sindacale e determina il compenso spettante ai membri del medesimo in misura non inferiore ai limiti previsti dalle tariffe professionali.

#### TITOLO IV BILANCIO ED UTILI

Art. 25)

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ciascuno esercizio il Consiglio di Amministrazione provvederà nei modi e nei limiti di legge alla compilazione del bilancio corredato da una relazione sull'andamento della gestione, ove obbligatoria ai sensi di legge, da sottoporre all'assemblea degli azionisti.

Art. 26)


Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale ai sensi dell'art. 2430 del c.c., saranno ripartiti tra i soci, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Art. 27)

Il pagamento dei dividendi verrà effettuato nel termine che sarà fissato dall'assemblea, presso la sede sociale o presso quegli Istituti di Credito che saranno indicati dall'assemblea medesima.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della società.

#### TITOLO V



SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 28)

In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone le attribuzioni, i poteri ed i compensi, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

TITOLO VI

CLAUSOLA ARBITRALE

Art. 29)

Tutte le controversie insorgenti tra i soci fra loro e tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, sono devolute alla decisione di un collegio arbitrale costituito da tre membri. Sono ugualmente deferite alla decisione di un collegio arbitrale le controversie promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci.

Il collegio sarà nominato dalla Camera arbitrale della Camera di Commercio di Lucca.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente clausola, l'arbitrato si svolgerà secondo il "regolamento della camera arbitrale" della Camera di Commercio di Lucca.

Il Collegio dovrà pronunciare il lodo entro 60 giorni dalla nomina degli arbitri.

Il Collegio Arbitrale giudicherà in via rituale secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile.

TITOLO VII

RINVIO

Art. 30)

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

*Manfredi Manfellotto*

*Alf. [illegible]*

